

Bridgestone easymove pro: Termini e Condizioni di Assicurazione

Sommario

1	Copertura assicurativa e oggetto delle prestazioni	4
1.1.	Cos'è assicurato? Cosa costituisce un evento assicurato?	4
1.1.1.	Cos'è assicurato?	4
1.1.2.	Cosa non è assicurato?.....	4
1.2.	Evento assicurato	4
1.4.	Limiti / restrizioni in caso di evento assicurato	4
2	Esclusioni	4
2.1.	Eventi assicurati su pneumatici con profondità del battistrada inferiore a 3 mm al momento del danno.....	4
2.2.	I costi relativi alla sostituzione del pneumatico non saranno rimborsati.	4
2.3.	Modifiche al veicolo / componenti aggiuntivi e retrofit.....	4
2.4.	Uso, trattamento o manutenzione impropri del veicolo	4
	L'assicurazione non copre i difetti del pneumatico:.....	4
2.6.	Obbligo di indennizzo da parte di terzi.....	5
2.7.	Uso commerciale speciali	5
PARTE B –	Condizioni di Polizza	5
1.	Obblighi prima del verificarsi di un evento assicurato	5
2.	Obblighi dopo il verificarsi dell'evento assicurato	5
3	Conseguenze legali in caso di violazione degli obblighi contrattuali	5
3.1.	Riduzione totale o parziale dell'obbligazione assicurativa.....	5
3.2.	Diritto di recesso	5
	In caso di violazione di un obbligo da rispettare prima del verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore, in aggiunta ai diritti specificati all' Articolo 3.1 (<i>Riduzione totale o parziale dell'obbligazione assicurativa</i>), potrà recedere dal contratto di assicurazione in ogni momento senza preavviso. Tale diritto di recesso decade se non è esercitato entro un mese dal momento in cui l'assicuratore è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo.	5
4	Obbligo di avviso della presenza di un'altra assicurazione in base alla quale possa essere chiesto l'indennizzo	5
4.1.	Obbligo di avviso	5
4.2.	Conseguenze legali della violazione dell'obbligo di avviso.....	6
5	Obblighi relativi al pagamento del premio	6
5.1.	Diritto di risolvere il contratto?	6
6	Trasferimento dei diritti del beneficiario nei confronti di terzi	6
6.1.	Surrogazione	6
6.2.	Obblighi riguardanti la surrogazione	6
6.3.	Conseguenze per la violazione degli obblighi	6
PARTE C –	Disposizioni Generali.....	6
1	Inizio e fine della copertura assicurativa	6
1.1.	Quando inizia la mia copertura assicurativa?.....	6
1.2.	Quando cessa la mia copertura assicurativa?.....	6
2	Durata del contratto.....	6

3	Cosa succede se il veicolo è fermo, venduto o se sopravviene la cessazione del rischio assicurato?	6
3.1.	Cosa succede se il veicolo è fermo?	6
3.2.	Cosa succede se il veicolo viene venduto?.....	7
3.3.	Cosa succede se sopravviene la cessazione del rischio assicurato?	7
4	Recesso a seguito di evento assicurato.....	7
4.1.	Diritto di recesso	7
4.2.	Periodo di preavviso.....	7
4.3.	Notifica per iscritto del recesso	7
4.4.	Data di efficacia del recesso.....	7
5	Legge applicabile	7
6	Dove può essere intrapresa un'azione legale?.....	7
6.1.	Giudice competente in caso di un'azione legale da parte dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore	7
6.2.	Giudice competente in caso di un'azione legale da parte dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato.....	7
6.3.	Giudice competente se l'assicurato risiede al di fuori dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia o Svizzera	7
6.4.	Giudice competente qualora un evento assicurato si verifichi all'estero.....	8

GLOSSARIO

Assicuratore: AWP P&C S.A., tramite la filiale tedesca: AWP P&C S.A Niederlassung für Deutschland

Assicurazione: il presente contratto, avente a oggetto un pneumatico sostitutivo danneggiato a seguito di un Evento Assicurato

Assicurato: il proprietario di un pneumatico che ha sottoscritto la presente Assicurazione

Cessazione del Rischio: un evento che determina una carenza di interesse all'assicurazione

Evento Assicurato: un evento assicurato si costituisce con il danneggiamento degli pneumatici assicurati causato direttamente da oggetti appuntiti o da un urto diretto contro il cordolo e in assenza di danni alla sospensione, al telaio e senza rottura del cerchione.

Indennizzo: un pneumatico sostitutivo a seguito di un Evento Assicurato

Oggetto assicurato: uno specifico pneumatico

Premio: il premio per l'assicurazione è pagato da Bridgestone Europe NV/SA

PARTE A – Copertura assicurativa e prestazioni offerte

1 Copertura assicurativa e oggetto delle prestazioni

1.1. Cos'è assicurato? Cosa costituisce un evento assicurato?

1.1.1. Cos'è assicurato?

Sono assicurati gli pneumatici Bridgestone nuovi del tipo Ecopia e Duravis aventi una profondità del battistrada di almeno 4,5 mm al momento dell'acquisto fatte salve le esclusioni e le disposizioni relative di cui all'articolo 1.1.2 e i limiti / restrizioni di cui all'articolo, o sono influenzati dai limiti, dalle restrizioni o dai requisiti di cui al punto 1.3 delle presenti condizioni di assicurazione.

Il nuovo pneumatico deve essere stato acquistato presso un Bridgestone Partner o un concessionario First Stop.

1.1.2. Cosa non è assicurato?

Non assicurati sono:

- a) pneumatici usati riscolti e ricostruiti
- b) pneumatici di veicoli immatricolati presso una concessionaria (ad es. camion da esposizione)
- c) cerchi e sensori di pressione dei pneumatici.

1.2. Evento assicurato

Un evento assicurato si costituisce con il danneggiamento degli pneumatici assicurati causato direttamente da:

- a) oggetti appuntiti: ad es. danneggiamento tramite chiodi e frammenti di vetro.
- b) Urto diretto contro il cordolo e in assenza di danni alla sospensione, al telaio e senza rottura del cerchione.

Non sono eventi assicurati gli eventi che implicano solo una limitazione della comodità di guida senza ridurre la funzionalità degli pneumatici, per esempio in caso di perdita lenta di pressione, rumori di funzionamento, vibrazioni e problemi con la tenuta di strada e il telaio. Inoltre, la normale utilizzo e usura non costituisce un evento assicurato.

1.3. Diritti in caso di evento assicurato?

Un evento assicurato costituisce una richiesta di sostituzione del pneumatico

Se l'acquisto del nuovo pneumatico viene effettuato da un Bridgestone Partner o un concessionario First Stop, riceverete solo la conferma che la sostituzione è stata effettuata. I costi non coperti dalla presente assicurazione sono a vostro carico.

1.4. Limiti / restrizioni in caso di evento assicurato

La copertura assicurativa è limitata a un pneumatico sostitutivo.

Dopo un evento assicurato, la presente assicurazione si risolverà ai sensi della successiva Parte C, clausola 1.2.

1.5. Ambito geografico

Questa assicurazione copre la sostituzione di un pneumatico danneggiato all'interno dell'Unione Europea, compresi Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Regno Unito.

2 Esclusioni

2.1. Eventi assicurati su pneumatici con profondità del battistrada inferiore a 3 mm al momento del danno.

2.2. I costi relativi alla sostituzione del pneumatico non saranno rimborsati.

L'assicurazione non copre i costi e/o gli interventi che direttamente connessi alla sostituzione del pneumatico. Ciò include, ad esempio, i costi di recupero / rimorchio, i costi di vitto e alloggio, i costi per una autovettura di cortesia e il risarcimento per la perdita d'uso o per i ritardi. Inoltre, l'assicurazione non copre i;

- a) costi per la sostituzione di pneumatici non danneggiati sullo stesso asse (sostituzione per asse)
- b) costi per lo smaltimento degli pneumatici danneggiati
- c) costi per montaggio ed equilibratura, dadi, valvole, cariche di gas, ulteriori mezzi di montaggio
- d) costi per gli aggiornamenti software o il ripristino del sistema.

2.3. Modifiche al veicolo / componenti aggiuntivi e potenziati

L'assicurazione non copre i difetti del pneumatico:

- a) causati da modifiche al design originale del veicolo (ad es. messa a punto).
- b) causati dall'installazione di parti o accessori di terze parti o di accessori non approvati dal produttore.

2.4. Uso, trattamento o manutenzione impropri del veicolo

L'assicurazione non copre i difetti del pneumatico:

- a) causati da un non corretto utilizzo del veicolo, dall'uso del veicolo in maniera difforme rispetto agli standard del produttore così come previsti dal manuale d'uso, periodi prolungati di non utilizzo del veicolo o dal sovraccarico del veicolo, nonché dall'esposizione del veicolo a pesi assiali e/o carichi trainabili superiori a quelli consentiti dal produttore.
- b) causati dall'utilizzo del veicolo in eventi cronometrati, competizioni automobilistiche o nella preparazione per tali eventi.
- c) causati dall'uso di una parte/componente in stato di evidente necessità di riparazione, salvo che, prima del verificarsi del difetto, tale parte/componente fosse stata almeno provvisoriamente riparata da un professionista qualificato con l'approvazione dell'assicuratore
- d) causati da usura eccessiva in seguito all'impostazione scorretta della convergenza, dell'inclinazione delle ruote o della pressione degli pneumatici oppure dall'utilizzo di ammortizzatori difettosi (ad es. usura a dente di sega / appiattimento da frenata / erosione);

2.5. Circostanze esterne

L'assicurazione non copre i difetti del pneumatico:

- a) causati da un incidente, es. un evento esterno improvviso che impatta direttamente sul veicolo con forza meccanica.
- b) causato da atti intenzionali o dolosi, in particolare furto, uso non autorizzato, rapina, atti vandalici, appropriazione indebita o altri reati o qualsiasi altro uso non conforme alla legge.
- c) causati da un impatto esterno diretto, come tempeste, grandine, fulmini, terremoti o inondazioni.

- d) causati da incendio o esplosione.
- e) causati da sequestro o da altri atti dell'Autorità.
- f) causati da atti di guerra di qualsiasi tipo, invasione, rivoluzione, guerra civile, disordini civili, scioperi o terrorismo.
- g) causati da energia nucleare, radiazioni nucleari o sostanze radioattive.
- h) causati da animali di qualsiasi tipo.
- i) causati da manomissioni o manipolazioni di dati (hacking e attacchi informatici)
- j) causati da contatti con buche o altri danni della strada.

2.6. Obbligo di indennizzo da parte di terzi

PARTE B – CONDIZIONI DI POLIZZA

1. Obblighi prima del verificarsi di un evento assicurato

- a) Il veicolo deve essere sempre utilizzato in conformità alle istruzioni del produttore.
- b) L'assicurato è tenuto a rispettare le azioni prescritte nelle campagne di richiamo del produttore.

2. Obblighi dopo il verificarsi dell'evento assicurato

- a) L'assicurato è tenuto a denunciare un evento assicurato, informando immediatamente l'Assicuratore, tramite un Bridgestone Partner o un concessionario First Stop.
- b) La denuncia dovrà essere effettuata contattando un partner Bridgestone Alliance/un partner Bridgestone o un concessionario First Stop che deve fornire le seguenti informazioni all'assicuratore:
 - o una copia della fattura originale di acquisto del pneumatico assicurato;
 - o una prova del danno, ad esempio foto del pneumatico danneggiato con il numero di serie del pneumatico; e
 - o una prova di sostituzione, come una fattura di sostituzione o una prova di montaggio.
- c) Gli pneumatici sostituiti diverranno di proprietà del Bridgestone Partner o del concessionario First Stop.
- d) L'assicurato dovrà consentire che il veicolo/pneumatico venga ispezionato da un rappresentante autorizzato della compagnia assicurativa in qualsiasi momento e dovrà fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per la valutazione dell'evento assicurato.
- e) In caso di evento assicurato, l'assicurato dovrà adoperarsi per ridurre il più possibile il danno.

3 Conseguenze legali in caso di violazione degli obblighi contrattuali

Quali sono le conseguenze legali in caso di una violazione degli obblighi sopra enunciati ?

3.1. Riduzione totale o parziale dell'obbligazione assicurativa

L'assicurazione non copre i difetti che sono o dovrebbero essere indennizzati da una terza parte nella sua qualità di compagnia assicurativa, produttore, venditore, importatore o fornitore nell'ambito di un contratto di riparazione, garanzia legale o contrattuale o qualsiasi altro obbligo di garanzia (volontaria).

2.7. Uso commerciale speciali

Non è possibile avanzare alcuna richiesta di indennizzo ai sensi di questa assicurazione qualora il veicolo sul quale è montato il pneumatico, venga utilizzato, anche temporaneamente, per scopi commerciali speciali (ad es, veicoli per cantieri o veicoli per servizi di emergenza come ambulanze, veicoli della polizia o veicoli di lotta antincendio)

La violazione degli obblighi a carico dell'assicurato può comportare una riduzione totale o parziale dell'obbligo di indennizzo ai sensi della presente assicurazione.

Si applicano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) Se la violazione dell'obbligo è dolosa, l'Assicuratore non sarà obbligato a corrispondere l'indennizzo.
- b) Se la violazione dell'obbligo è dovuta a colpa grave, l'Assicuratore avrà il diritto di ridurre l'indennizzo dovuto. La riduzione dipende dalla gravità della negligenza e può anche comportare il totale venir meno dell'indennizzo. Non verrà operata alcuna riduzione qualora venga dimostrata l'assenza di colpa.

Tuttavia, in caso di dolo o colpa grave, l'Assicuratore rimarrà comunque obbligato a corrispondere l'indennizzo ai sensi della presente assicurazione, qualora venga dimostrato che la violazione delle condizioni non è la ragione

- a) del verificarsi dell'evento assicurato, o
- b) dell'obbligo dell'assicuratore di fornire le prestazioni, o
- c) del determinarsi di a) o b).

Questo non si applica se la violazione dell'obbligo è avvenuta in modo fraudolento.

3.2. Diritto di recesso

In caso di violazione di un obbligo da rispettare prima del verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore, in aggiunta ai diritti specificati all' Articolo 3.1 (*Riduzione totale o parziale dell'obbligazione assicurativa*), potrà recedere dal contratto di assicurazione in ogni momento senza preavviso. Tale diritto di recesso decade se non è esercitato entro un mese dal momento in cui l'assicuratore è venuto a conoscenza della violazione dell'obbligo.

Il diritto di recesso dell'assicuratore è escluso qualora venga dimostrato che la violazione dell'obbligo non è dovuta a dolo o colpa grave.

4 Obbligo di avviso della presenza di un'altra assicurazione in base alla quale possa essere chiesto l'indennizzo

Quali informazioni è necessario fornire all'assicuratore, se vi è un'altra assicurazione alla quale possa essere chiesto l'indennizzo?

4.1. Obbligo di avviso

Se un evento assicurato è coperto da un'altra polizza assicurativa, l'assicurato dovrà immediatamente darne avviso all'assicuratore, indicando il nome dell'altro assicuratore e la somma assicurata nella notifica di sinistro ai sensi dell'articolo 2, lett. a) e b) della presente Parte B, tramite il concessionario autorizzato o per mezzo del partner autorizzato.

Tale obbligo non si applica se l'altro assicuratore è una società del Gruppo Allianz.

4.2. Conseguenze legali della violazione dell'obbligo di avviso

Le conseguenze legali della violazione dell'obbligo sono le medesime di quelle previste all'articolo 3 (*Conseguenze legali in caso di violazione degli obblighi contrattuali*). Ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, la violazione può comportare la riduzione parziale o totale dell'indennizzo ai sensi della presente assicurazione, e darà all'assicuratore il diritto di recedere dal contratto di assicurazione.

5 Obblighi relativi al pagamento del premio

Il premio per l'assicurazione è pagato da Bridgestone Europe NV/SA.

5.1. Diritto di risolvere il contratto?

Se il pagamento del premio non viene eseguito entro 6 mesi dalla scadenza del termine per il pagamento, il presente contratto è risolto di diritto.

Il nostro diritto di recesso è escluso se Bridgestone Europe NV/SA può dimostrare di non essere responsabile del mancato pagamento.

6 Trasferimento dei diritti del beneficiario nei confronti di terzi

Quando possono esserci trasferiti i diritti del beneficiario nei confronti di terzi e quali obblighi devono essere osservati?

6.1. Surrogazione

Qualora l'assicurato sia legittimato a chiedere il risarcimento a terzi in conseguenza di un evento

assicurato, una volta corrisposto l'indennizzo assicurativo tale diritto sarà trasferito all'assicuratore. Il trasferimento non può essere eseguito a danno del beneficiario. Qualora l'assicurato vanti un diritto al risarcimento del danno nei confronti di una persona con cui egli sta convivendo al momento dell'evento assicurato, il trasferimento dei diritti dell'assicurato non opera, salvo il caso in cui tale persona abbia causato il danno con dolo.

6.2. Obblighi riguardanti la surrogazione

L'assicurato è tenuto a proteggere la sua pretesa al risarcimento o ogni diritto necessario a garantire tale pretesa, in conformità a quanto previsto dalla legge. Ciò significa, ad esempio, che l'assicurato non potrà pregiudicare il trasferimento del diritto a favore dell'assicuratore attraverso il suo trasferimento a terzi, abbandono, rinuncia o transazione. Inoltre, l'assicurato dovrà evitare di pregiudicare l'esercizio del diritto attraverso la propria inattività.

Una volta che il diritto nei confronti del terzo sia stato trasferito all'assicuratore, l'assicurato sarà tenuto a fornire ulteriore supporto, nella misura necessaria per facilitare l'esercizio del diritto.

6.3. Conseguenze per la violazione degli obblighi

In deroga a quanto previsto dalla Parte B, Articolo 3, in caso di violazione delle condizioni di cui all'Articolo 6.2 si applica quanto segue:

In caso di violazione dolosa degli obblighi, l'assicuratore non è obbligato a corrispondere l'indennizzo, nella misura in cui a causa di tale violazione a quest'ultimo è impedito di chiedere il risarcimento nei confronti del terzo. In caso di violazione degli obblighi con colpa grave, a causa della quale all'assicuratore è impedito di chiedere il risarcimento nei confronti del terzo, l'assicuratore è legittimato a ridurre l'indennizzo in misura corrispondente alla gravità della colpa, fino anche al totale venir meno dell'indennizzo. Nessuna riduzione verrà effettuata se l'assicurato dimostri l'assenza di colpa.

PARTE C – DISPOSIZIONI GENERALI

1 Inizio e fine della copertura assicurativa

1.1. Quando inizia la mia copertura assicurativa?

La copertura assicurativa inizia come previsto nel certificato di polizza (data di inizio). Qualora Bridgestone non effettui tempestivamente il pagamento, ma vi provveda in un momento successivo, la copertura assicurativa inizia con il ricevimento del pagamento in un'unica soluzione (cfr. parte B Articolo 5.1).

1.2. Quando cessa la mia copertura assicurativa?

La copertura assicurativa cessa automaticamente alla scadenza della durata del contratto di assicurazione concordata (data di scadenza concordata). Tuttavia, la copertura assicurativa termina automaticamente prima della data di scadenza concordata, se:

- (i) un evento assicurato (cfr. Parte A, Articolo 1.3 a) è stato regolato; o
- (ii) Il pneumatico è stato venduto all'estero o ad un rivenditore commerciale, a una società di

noleggio o a una società di gestione delle flotte di automezzi. L'assicurato è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'assicuratore (ad es. via email, lettera o fax) la vendita del pneumatico.

2 Durata del contratto

Qual è la durata del contratto?

Il contratto di assicurazione termina automaticamente alla scadenza della durata contrattuale – 12 mesi – senza necessità di disdetta. Tale data è riportata sul certificato di polizza. Il presente contratto assicurativo non si rinnova automaticamente. In ogni caso l'assicuratore evidenzia che il proprio obbligo di copertura cessa in determinate circostanze (cfr. Parte C Articolo 1.2).

3 Cosa succede se il veicolo è fermo, venduto o se sopravviene la cessazione del rischio assicurato?

3.1. Cosa succede se il veicolo è fermo?

Il contratto di assicurazione non sarà influenzato dal fermo del veicolo, su quale sono montati lo pneumatico.

3.2. Cosa succede se il veicolo viene venduto?

(a) Vendita del veicolo/pneumatico

Qualora l'assicurato venda il veicolo/pneumatico (eccetto se la vendita è effettuata all'estero o a favore di rivenditore commerciale, società di noleggio o società di gestione di flotta di automezzi), il contratto di assicurazione proseguirà e sarà trasferito all'acquirente del veicolo/pneumatico insieme alla proprietà del veicolo/pneumatico stesso. L'acquirente si assume i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione per il periodo in cui è proprietario. L'acquirente del veicolo/pneumatico ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione con effetto immediato per iscritto (ad es., via e-mail, lettera o fax). Il diritto di recesso decade se non viene esercitato entro un mese dal trasferimento della proprietà oppure, se l'acquirente non era a conoscenza dell'esistenza del contratto di assicurazione, entro un mese dalla conoscenza del contratto.

La richiesta di recesso deve essere inviata ad Allianz Warranty GmbH, PO Box 1361, 85767 Unterföhring, Germania

(b) Obbligo di notificare la vendita del veicolo/pneumatico

La vendita del veicolo/pneumatico dovrà essere immediatamente comunicata all'assicuratore per iscritto (ad es. via email, lettera or fax) da parte del beneficiario o dell'acquirente.

3.3. Cosa succede se sopravviene la cessazione del rischio assicurato?

Se sopravviene la cessazione del rischio assicurato, ad es. in caso di rottamazione, l'Assicuratore è legittimato a trattenere il premio dovuto sino al momento in cui è venuto a conoscenza dell'evento.

4 Recesso a seguito di evento assicurato

Quando è possibile recedere dal contratto a seguito di un evento assicurato?

4.1. Diritto di recesso

Ciascuna parte può recedere dal contratto di assicurazione a seguito del verificarsi di un evento assicurato.

4.2. Periodo di preavviso

La notifica del recesso deve essere ricevuta dall'altra parte contrattuale entro un mese dopo la conclusione delle operazioni di liquidazione dell'indennizzo per l'evento assicurato.

4.3. Notifica per iscritto del recesso

La notifica di recesso, ai sensi del presente articolo, deve essere effettuata per iscritto (ad esempio via email, lettera o fax). La notifica di recesso deve essere inviata a Allianz Warranty GmbH.

4.4. Data di efficacia del recesso

Qualora l'assicurato receda dal contratto di assicurazione, il recesso sarà efficace non appena l'assicuratore riceverà la relativa la notifica. In alternativa, l'assicurato può decidere che il recesso abbia effetto in un secondo momento, ma non oltre il termine della durata del contratto di assicurazione.

Qualora l'assicuratore receda dal contratto di assicurazione, il recesso acquisirà efficacia un mese dopo che l'assicurato abbia ricevuto la relativa notifica.

5 Legge applicabile

Quale legge si applica al contratto di assicurazione?

Il presente contratto di assicurazione è soggetto al diritto italiano.

6 Dove può essere intrapresa un'azione legale?

6.1. Giudice competente in caso di un'azione legale da parte dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore

L'assicurato può proporre un'azione legale relativa al contratto di assicurazione o all'intermediazione assicurativa innanzi al Giudice del luogo della sede di attività dell'assicuratore o quello della succursale che gestisce il contratto di assicurazione.

L'assicurato può anche proporre un'azione legale innanzi al Giudice del proprio luogo di residenza o del proprio domicilio, o, in assenza, della propria dimora al momento in cui l'azione legale è proposta.

Se il contraente è una persona giuridica (es. una società per azioni o una società a responsabilità limitata), una società di persone (es. una società a nome collettivo o società in accomandita semplice) o una associazione, il Giudice competente è determinato in base alla sede di attività del contraente.

Se la legge prevede altri fori competenti, che non possono essere esclusi contrattualmente, l'assicurato potrà anche proporre un'azione legale innanzi agli stessi.

6.2. Giudice competente in caso di un'azione legale da parte dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato

(a) il luogo di residenza o di attività dell'assicurato è conosciuto.

Qualora l'Assicuratore proponga nei confronti dell'assicurato un'azione legale relativa al contratto di assicurazione, sarà competente il Giudice del luogo di residenza o di domicilio dell'assicurato, o, in assenza, del luogo della sua dimora al momento in cui l'azione legale è proposta. Se il contraente è una persona giuridica (es. una società per azioni o una società a responsabilità limitata), una società di persone (es. una società a nome collettivo o società in accomandita semplice) o una associazione, il Giudice competente è determinato in base alla sede di attività del contraente.

(b) il luogo di residenza o di attività dell'assicurato è sconosciuto

Se, al momento in cui l'azione legale è stata proposta, la residenza, il domicilio e la dimora dell'assicurato sono sconosciute, l'assicuratore potrà proporre l'azione legale innanzi al Giudice del luogo della propria sede o quello della succursale che gestisce il contratto di assicurazione. Lo stesso vale se il contraente è una persona giuridica, una società di persone o un'associazione e la sua sede è sconosciuta.

6.3. Giudice competente se l'assicurato risiede al di fuori dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia o Svizzera

Qualora dopo la conclusione del contratto di assicurazione l'assicurato si trasferisca in un paese al di fuori dell'unione Europea, Islanda, Norvegia o Svizzera, le parti saranno entrambe legittimate a promuovere un'azione legale relativa al contratto di assicurazione o all'intermediazione assicurativa esclusivamente innanzi al Giudice del proprio luogo di attività.

6.4. Giudice competente qualora un evento assicurato si verifichi all'estero

Se, al momento della conclusione del contratto, il luogo di residenza, domicilio, dimora o sede dell'attività dell'assicurato è l'Italia, e un evento assicurato si verifica all'estero, le azioni legali connesse a tale evento potranno essere promosse solo dinanzi al Giudice italiano.

La competenza del Giudice Italiano dipende da se, al momento dell'azione, la residenza, domicilio, dimora o sede dell'attività dell'assicurato è in Italia. In tal caso, il Giudice Italiano competente sarà determinate ai sensi degli Articoli 6.1 e 6.2.

Qualora, al momento dell'esercizio dell'azione legale, la residenza, domicilio, dimora o sede dell'attività dell'assicurato non è in Italia, l'azione legale potrà essere promossa innanzi al giudice del luogo della sede dell'assicuratore.

Se la legge prevede altri fori competenti, in Italia, che non possono essere esclusi contrattualmente, l'assicurato potrà anche proporre un'azione legale innanzi agli stessi.